

POTERE SOSTITUTIVO

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, art.2, c. 9-bis e seguenti, L. n. 241/1990, perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale

Le richieste di intervento sostitutivo, dovranno indicare come oggetto **"Potere sostitutivo – Richiesta di attivazione"**, e potranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

via PEC all'indirizzo [posta@cert.comune,collegno.to.it](mailto:posta@cert.comune.collegno.to.it)

con raccomandata all'indirizzo: Comune di Collegno - Ufficio protocollo, piazza del Municipio n. 1, 10093 Collegno – (TO).

Si ricorda che, comunque, nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato, in aggiunta alle altre informazioni previste, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo nonché le condizioni e le modalità per ricorrervi.

INDENNIZZO DA RITARDO

L'art. 28 del D.L. n.69/2013 prevede che la pubblica amministrazione procedente, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrisponda all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a € 30 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a € 2.000 (comma 1). Al fine di ottenere l'indennizzo, l'interessato deve azionare il potere sostitutivo entro 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (comma 2). Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso al giudice amministrativo (commi da 3 a 6). L'indennizzo da ritardo si applica attualmente in via sperimentale ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della norma, cioè il 21.08.2013 (comma 10).

STRUMENTI DI TUTELA GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA

Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della legge 104/2010 "Codice del processo amministrativo". In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi del DPR 1199/71 artt. 8 e 9. Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.